

IVA

Regime Iva degli stampi nei rapporti intracomunitari

di Marco Peirola

Master di specializzazione

IVA nei rapporti con l'estero

Scopri di più

In un precedente contributo ([*“Regime Iva dello stampo di produzione ceduto ad impresa diversa da quella destinataria dei beni”*](#)) sono state esaminate le **conclusioni dell'Avvocato UE** nella causa **C-234/24**, riguardante i **profili Iva del c.d. “tooling”**, riguardante, in particolar modo, i **fornitori del settore automobilistico**.

Ad un subfornitore viene affidata la **fabbricazione di taluni componenti**, che possono essere prodotti soltanto **impiegando un'attrezzatura speciale** (ad esempio, uno stampo), anch'essa ordinata al subfornitore, ma che resta di proprietà dell'ordinante (nella specie, una società tedesca) e **utilizzata solo in loco** (nel caso di specie, in Bulgaria) dal subfornitore per la **produzione dei componenti**.

Se questi ultimi sono **ceduti al committente in un altro Stato membro** (nella specie, in Slovacchia) risultano poste in essere **cessioni intracomunitarie non imponibili Iva**. Tuttavia, se l'attrezzatura viene successivamente **venduta ad un terzo senza modificarne l'ubicazione** (nel caso di specie, la Bulgaria), si pone la questione del **trattamento da applicare**, ai fini dell'Iva, alla **vendita della predetta attrezzatura**.

La controversia all'origine della causa C-234/24 è diretta a stabilire se **la cessione dell'attrezzatura integri una cessione imponibile**, oppure una cessione alla quale è applicabile la stessa disciplina prevista per i componenti **che con essa sono fabbricati e ceduti in regime di non imponibilità (cessione intracomunitaria)**.

La questione assume rilevanza per l'acquirente dell'attrezzatura stabilito all'estero, il quale desidera ottenere dalla Bulgaria il **rimborso dell'Iva** che **lo stesso ha versato al venditore**.

Ad avviso dell'Avvocato generale, la **cessione dell'attrezzatura si considera interna alla Bulgaria** e non beneficia, quindi, della non imponibilità prevista per le cessioni intracomunitarie dei **componenti fabbricati con l'attrezzatura**.

Da un lato, la non imponibilità presuppone che, a seguito del trasporto/spedizione, il bene

abbia **lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione**, mentre nel caso in esame **l'attrezzatura è rimasta in Bulgaria**. Dall'altro, la cessione dei componenti da parte della società bulgara e la cessione dell'attrezzatura da parte della società tedesca **non possono essere qualificate come un'unica cessione intracomunitaria** effettuata nei confronti della società slovacca: siccome, infatti, la **società tedesca e la società bulgara sono soggetti passivi indipendenti**, non è possibile applicare i principi previsti dalla giurisprudenza comunitaria per le **prestazioni accessorie** e per le **prestazioni uniche complesse**.

Così riassunte le **conclusioni dell'Avvocato UE**, è opportuno chiedersi se le indicazioni fornite dalla prassi amministrativa italiana in merito al **trattamento Iva degli stampi di produzione nei rapporti intracomunitari** siano **allineate alla disciplina comunitaria**, come esposta dall'Avvocato generale.

Di norma, il rapporto contrattuale tra **l'impresa italiana e quella comunitaria** può essere ricondotto ad un **duplice schema operativo**, a seconda che lo stampo **resti di proprietà del fornitore** nazionale o sia **ceduto al cliente non residente**, restando in "*prestito d'uso*" presso l'operatore italiano.

Nel primo caso, il **cliente non residente riconosce all'impresa italiana un "contributo in conto stampi"**, di importo pari al costo da quest'ultima sostenuto, che si qualifica come il corrispettivo di una prestazione di servizi "generica", **non territorialmente rilevante in Italia**, ai sensi dell'[articolo 7-ter, D.P.R. 633/1972 \(circolare n. 43/E/2010, § 9\)](#).

Nel secondo caso, la realizzazione (**costruzione diretta o acquisto da terzi**), per conto di un committente comunitario, di stampi da utilizzare in Italia **per la produzione di beni da inviare nell'altro Stato membro è da inquadrare nell'ambito** delle **cessioni intracomunitarie** qualora ([C.M. 23 febbraio 1994, n. 13-VII-15-464, § B.2.3](#)):

- tra il committente e l'operatore nazionale sia stipulato un **unico contratto d'appalto** avente ad oggetto sia la **realizzazione dello stampo** sia la **fornitura dei beni che con esso si producono**;
- lo stampo, **a fine lavorazione**, venga **inviato nell'altro Stato membro**, a meno che, in conseguenza dell'ordinario processo di produzione o per accordi contrattuali, sia **distrutto** o sia divenuto ormai **inservibile**.

L'applicazione, alla **cessione dello stampo che resta in Italia in prestito d'uso**, del regime di non imponibilità Iva previsto per le cessioni intracomunitarie appare **coerente con le indicazioni dell'Avvocato UE**.

È vero, infatti, che la **cessione dello stampo al cessionario comunitario non comporta**, in via immediata, il suo trasporto/spedizione in altro Stato UE. Tuttavia, **la circostanza che il cessionario dello stampo sia anche quello dei beni implica**, alla luce delle considerazioni sviluppate dall'Avvocato generale, che la stipula di un **unico contratto d'appalto** avente per oggetto sia la realizzazione dello stampo **sia la fornitura dei beni consente di qualificare la**



cessione dello stampo come non imponibile Iva.

In pratica, **l'approntamento dello stampo non può assumere un'autonoma rilevanza** dato che esso rappresenta la **fase iniziale propedeutica all'intero ciclo produttivo dei beni**, sicché il corrispettivo pagato dal cessionario non residente per la fabbricazione dello stampo rappresenta, in sostanza, un **anticipo dell'intero prezzo d'appalto** riconosciuto dall'operatore straniero **per la cessione intracomunitaria dei beni**.

Sul trattamento **Iva degli stampi** si è pronunciata anche la **Corte di Cassazione**, con la [sentenza n. 23761/2015](#).

Il presupposto del materiale trasporto/spedizione dello stampo – ove quest'ultimo non sia andato distrutto o consumato nel processo di fabbricazione – dallo Stato membro di origine a quello di destinazione deve essere **verificato con riferimento al tempo della cessazione del rapporto contrattuale** in questione e non anche al **tempo della cessazione di eventuali distinti contratti stipulati dalle stesse parti**, anche **se aventi ad oggetto la fornitura di ulteriori beni della stessa specie** da ottenere mediante l'utilizzo del medesimo stampo, dovendo ritenersi esaurita l'operazione di cessione intracomunitaria **con l'estinzione del rapporto contrattuale avente ad oggetto la realizzazione dello stampo**.